

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2023/649**

**del 29/03/2023**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 315**

**del 29/03/2023**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI - LEGGE DI  
BILANCIO 2023**

## L DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;

### Visto che:

- Il Legislatore della Legge di bilancio 2023 ha riproposto, nell'ambito della cosiddetta "tregua fiscale", la possibilità di regolarizzare le violazioni, irregolarità, inosservanze di obblighi e adempimenti di natura formale commessi fino al 31 ottobre 2022, mediante il versamento di una sanzione in misura fissa per anno solare e la rimozione della violazione, irregolarità o omissione:
- La sanatoria riguarda tutti i contribuenti senza che vi siano limitazioni soggettive di sorta e le violazioni:
  - le cui sanzioni sono previste entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo;
  - costituite da inosservanze di formalità e adempimenti in grado di non ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale. Diversamente, d'altro canto, si sarebbe in presenza di una violazione "meramente formale", non sanzionabile ex articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997.
- Rientra nell'ambito operativo della regolarizzazione delle violazioni formali anche la tardiva emissione, mediante trasmissione al SdI, delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, laddove non abbia inciso sulla corretta determinazione e liquidazione dell'Iva. Ciò assume particolare rilevanza, a seguito della pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate dello scorso 6 marzo, che ha dato attuazione alla promozione dell'adempimento spontaneo mediante l'invio di specifiche comunicazioni (cd. *alert* o lettere di *compliance*) ai soggetti titolari di partita Iva, per i quali risultano emerse tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.
- Per ammissione della circolare 11/E/2019, recante chiarimenti sull'analoga regolarizzazione prevista dall'articolo 9, commi da 1 a 8 D.L. 119/2018, nonché della circolare 2/E/2023, si devono ritenere altresì regolarizzabili le seguenti fattispecie:
  1. presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (ossia, c.d. "dichiarazioni irregolari"), ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (ex articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997);
  2. omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE), se l'Iva risulta assolta;
  3. omessa, irregolare o incompleta presentazione del modello Intra di cui all'articolo 50, commi 4 e 6, D.L. 331/1993;
  4. irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (ex articolo 9 D.Lgs. 471/1997), se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
  5. omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia delle entrate o da altri soggetti autorizzati, o restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (ex articolo 11, comma 1, lettera b, D.Lgs. 471/1997);
  6. omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio o variazione dell'attività di cui all'articolo 35 D.P.R. 633/1972, ovvero delle dichiarazioni di cui agli articoli 35-ter e 74-quinquies, D.P.R. 633/1972 (ex articolo 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997);
  7. omessa comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (ex articolo 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 23/2011);

8. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta (ex articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997);
9. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette Iva, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (ex articolo 6, comma 2, D.Lgs.471/1997);
10. detrazione dell'Iva erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (ex articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997);
11. irregolare o omessa applicazione dell'inversione contabile, in assenza di frode (ex articolo 6, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-bis.2, D.Lgs. 471/1997), se l'Iva risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
12. omessa iscrizione al VIES (ex articolo 11 D.Lgs. 471/1997);
13. omesso esercizio di opzioni nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 442/1997 (ex articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997) e sempreché non risulti applicabile l'istituto della *remissione in bonis*.

#### **Dato atto che:**

- L'opportunità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è davvero interessante, in considerazione sia della rilevante quantità numerica di documenti emessi (fatture e corrispettivi) che della presenza di diversi Servizi con rilevanza commerciale,
- Basti evidenziare come questo istituto deflattivo possa sanare con una spesa minima alcune violazioni effettivamente onerose, quale ad esempio: la **mancata trasmissione telematica dei corrispettivi**, se comunque considerati ai fini delle dichiarazioni e della liquidazione.
- Nei casi in cui l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo, quindi appunto una violazione formale, se non si aderisse alla "tregua fiscale", sarebbe prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione.

#### **Preso atto che:**

La regolarizzazione si perfeziona con:

- il versamento di **200 euro per ciascun anno solare** in cui sono commesse le violazioni da sanare in un'**unica soluzione entro il 31 marzo 2023** oppure in **2 rate di pari importo**, la prima **entro il 31 marzo 2023** e la seconda **entro il 31 marzo 2024**;
- la **rimozione** dell'irregolarità od omissione.

A tal riguardo merita evidenziare che:

- nell'F24 va indicato il codice tributo "TF44 - REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022" e l'anno a cui si riferisce la violazione;
- l'irregolarità o l'omissione deve essere rimossa, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata dell'importo dovuto, ossia entro il 31 marzo 2024.

Tuttavia, in merito quest'ultimo aspetto, va tenuto conto che:

1. laddove il contribuente non provveda alla rimozione di tutte le violazioni formali relative all'anno o agli anni oggetto di regolarizzazione a causa di un giustificato

motivo, la correzione può essere effettuata entro il termine fissato dall'Ufficio, comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione dell'invito (ad esempio, dell'*alert* o della lettera di *compliance*). È il caso, ad esempio, in cui risulti particolarmente difficoltoso ravvisare tutte le violazioni formali commesse nel periodo d'imposta;

2. la mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica il perfezionamento della regolarizzazione delle effettivamente violazioni rimosse;

3. la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria (ad esempio: violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta, violazioni in materia di *reverse charge*, omessa presentazione della LIPE, detrazione di un'Iva addebitata superiore a quella dovuta).

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- il Regolamento di Contabilità del Comune
- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti

**DETERMINA**

- Di impegnare e liquidare la spesa di **€ 1.200,00**, per la regolarizzazione degli errori formali relativi agli anni di imposta **2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022**, con imputazione alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.02.01.02.001 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023, al capitolo che nel PEG 2023 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 8700/1 del P.E.G. 2022 denominato "Imposte tasse e contributi servizi vari", codice prodotto-progetto 2022\_PD\_3706, centro di costo 0117, codice Modalità di gestione Conto annuale 015
- Di effettuare il pagamento degli importi summenzionati con le procedure e nei termini previsti dalla normativa a mezzo modello telematico F24 entro le scadenze previste.

Reggio Emilia, lì 28/03/2023

**DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Monica Prandi**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.